

**Ordinanza
concernente gli effettivi massimi per la produzione
di carne e di uova
(Ordinanza sugli effettivi massimi, OE_{max})**

Modifica del 27 ottobre 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003¹ sugli effettivi massimi è modificata come segue:

Art. 5 Comunità aziendali e comunità aziendali settoriali

Nel caso di comunità aziendali e comunità aziendali settoriali gli effettivi massimi previsti dagli articoli 2–4 valgono singolarmente per ogni azienda associata.

Art. 6

Abrogato

Art. 9 Valorizzazione di sottoprodotti provenienti dalla trasformazione
del latte

L'Ufficio federale rilascia su domanda un'autorizzazione eccezionale alle aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte, se tali sottoprodotti coprono almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei suini.

II

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 28 ottobre 1998² sulla protezione delle acque è modificata come segue:

¹ RS 916.344
² RS 814.201

Art. 25 cpv. 3 lett. b

³ Sono aziende che svolgono compiti d'interesse pubblico (art. 14 cpv. 7 lett. b LPAc):

- b. le aziende con allevamento di maiali che coprono almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei maiali con sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del latte;

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

27 ottobre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova